

Potere sindacale di ordinanza contingibile e urgente

L'art. 54, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000 attribuisce al sindaco, come ufficiale del Governo, l'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti "al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini"; sono, inoltre, attribuite al sindaco, quale rappresentante della comunità locale, le ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale (art. 50, comma 5, d.lgs. n. 267 *cit.*). Si tratta di provvedimenti straordinari (e transitori, come afferma anche l'ultima pronuncia del T.A.R. Puglia, Lecce, n. 3361/2007), che richiedono un'attenta verifica dei presupposti previsti dalla legge per la loro emanazione. Nella rassegna di giurisprudenza che si propone in questo numero della rivista sono selezionate le più recenti pronunce del giudice amministrativo sulla materia in esame.

T.A.R. Puglia, Lecce, sez. II, sentenza 24 settembre 2007, n. 3361

Enti locali – Esercizio di poteri *extra ordinem* – Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani – Ordinanza ex art. 50 d.lgs. n. 267/2000 di prosecuzione del servizio sino alla stipula del contratto con il nuovo contraente – Indicazione del termine di esercizio del servizio – Necessità

In caso di adozione di un'ordinanza ex art 50 d.lgs. n. 267/2000, con la quale viene ordinato alla società affidataria del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, una volta scaduto il contratto, di proseguire il suddetto servizio sino alla stipula del contratto con il nuovo contraente da selezionare con procedura di gara ad evidenza pubblica, per affrontare una situazione di emergenza di igiene pubblica, non è infondata la richiesta all'amministrazione di indicare il termine di esercizio del servizio. A tale proposito si deve osservare che secondo il prevalente orientamento

l'esercizio di poteri *extra ordinem* deve essere temporalmente delimitato. Nel caso *de quo* la p.a. avrebbe dovuto stabilire fino a quando la società ricorrente doveva eseguire il servizio, vagliando le possibili soluzioni alternative di affidamento del servizio, anche non ancorate alla conclusione della gara.

Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 7 settembre 2007, n. 4718

1. Ricorso giurisdizionale – Ordinanza contingibile e urgente in materia di salute pubblica – Controversia – Legittimazione del comune a resistere in giudizio – Sussiste

2. Ricorso giurisdizionale – Ordinanza contingibile e urgente in materia di salute pubblica – Notifica del ricorso presso la sede del comune – Ritualità

3. Enti locali – Ordinanza contingibile e urgente con la quale il sindaco impone di bonificare un'area dalla situazione di degrado che attenti alla salute pubblica – Soggetto destinatario – Proprietario dell'area – Legittimità

4. Enti locali – Ordinanza contingibile e urgente adottata dal sindaco per fronteggiare la grave situazione di degrado e di pericolo per la salute pubblica in cui versa un complesso immobiliare di proprietà privata – Legittimità – Fattispecie

5. Enti locali – Ordinanze contingibili e urgenti – Comunicazione di avvio del procedimento – Necessità – Va esclusa

6. Enti locali – Ordinanza contingibile e urgente adottata dal sindaco per fronteggiare la grave situazione di degrado e di pericolo per la salute pubblica in cui versa un complesso immobiliare di proprietà privata – Circostanza che la situazione di degrado fosse conosciuta da tempo dal comune – Irrilevanza

1. L'ordinanza contingibile ed urgente in materia di salute pubblica adottata dal sindaco quale ufficiale di Governo, sebbene soggetta a regole diverse da quelle ordinariamente applicabili agli atti del sindaco come capo dell'amministrazione comunale, è pur sempre un atto redatto e deciso dagli uffici

comunali. Ne consegue che sussiste la legittimazione del comune a resistere nel giudizio in caso di controversia sulla legittimità dell'ordinanza sindacale (Cons. Stato, sez. IV, 28.3.1994, n. 291).

2. I provvedimenti emessi dal sindaco quale ufficiale di governo sono pur sempre imputabili al comune, di cui il sindaco stesso è organo. Ritualmente, pertanto, il ricorso proposto contro il sindaco, che abbia agito nell'anzidetta qualità, viene notificato presso la sede del comune anziché presso l'avvocatura dello Stato.

3. L'ordinanza contingibile ed urgente con la quale il sindaco impone al proprietario di un'area di bonificarla dalla situazione di degrado, che attenti alla salute pubblica, non ha carattere sanzionatorio, di tal che non è dipendente dalla individuazione di responsabilità del proprietario in relazione alla situazione inquinante, ma solo ripristinatorio, per essere diretta esclusivamente alla rimozione dello stato di pericolo e prevenire danni alla salute pubblica. Ne consegue che l'ordinanza legittimamente è indirizzata al proprietario dell'area, cioè a chi si trova con questa in rapporto tale da consentirgli di eliminare la riscontrata situazione di pericolo, ancorché tale situazione non possa essergli imputata (Cons. Stato, sez. V, 16.11.2005, n. 6406).

4. È legittima l'ordinanza adottata dal sindaco, facendo uso dei poteri contingibili ed urgenti attribuitigli dall'art. 54 del d.lgs. n. 267 del 2000, per fronteggiare la grave situazione di degrado e di pericolo per la salute pubblica in cui versava un complesso immobiliare, un tempo destinato ad attività industriale e poi

dimesso, di proprietà privata (nel caso di specie, il sindaco intimava alla società proprietaria dell'area, con comminatoria dell'esecuzione d'ufficio in danno, di predisporre, nel termine di settantadue ore, un proprio piano di intervento per risolvere la situazione di pericolo igienico sanitario e il successivo asporto e smaltimento di rifiuti e la pulizia, la disinfestazione e la disinfettazione dell'immobile). In particolare, legittimamente il provvedimento ha come destinataria la società proprietaria dell'area. Ciò senza dire che lo stato di abbandono dell'area, non giustificata dalla circostanza che la normativa urbanistica non avesse consentito gli interventi di nuova edificazione inutilmente richiesti all'amministrazione comunale (per via della mancata approvazione della variante al PAQE), e la mancanza della custodia dell'immobile, che avrebbe potuto scongiurare le occupazioni abusive, non possono che raffigurare proprio quel comportamento negligente della società proprietaria che avrebbe ampiamente giustificato anche il ricorso ad un provvedimento sindacale adottato ai sensi del citato art. 14 del d.lgs. n. 22 del 1997.

5. Mentre il provvedimento di urgenza non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, in quanto esclusa dalle particolari esigenze di celerità proprio della sua natura, per l'espressa previsione dell'art. 7, comma 1, della legge n. 241 del 1990, la proposta di addivenire ad un accordo, ai sensi dell'art. 11 della stessa legge n. 241 del 1990, ben può essere avanzata dal soggetto destinatario di un'ordinanza con-

tingibile e urgente nel termine fissato per adempiere all'ordine.

6. È irrilevante e non induce ad una pronuncia di illegittimità dell'ordinanza contingibile e urgente adottata dal sindaco per fronteggiare la grave situazione di degrado e di pericolo per la salute pubblica in cui versava un complesso immobiliare, la circostanza che tale situazione di degrado fosse conosciuta da tempo dal comune in quanto reso edotto della situazione a seguito di varie ispezioni effettuate dall'azienda sanitaria, documentate in relazioni. Ed invero, la circostanza che la situazione di degrado dell'area fosse conosciuta da tempo non comporta che il provvedimento in parola sia stato adottato in assenza del presupposto della contingibilità e dell'urgenza, giacché, come è ben sottolineato nello stesso atto contestato, la situazione, già nota, si è aggravata, per l'intensificarsi dell'inquinamento e per la stagione particolarmente calda, divenendo intollerabile con la conseguente necessità di adottare senza ulteriori indugi misure a tutela della salute pubblica.

T.A.R. Puglia, Bari, sez. III, sentenza 5 settembre 2007, n. 2087

Enti locali – Ordinanze contingibili e urgenti – Ex art. 50, comma 5, d.lgs. n. 267 del 2000 – Destinatari – Proprietari delle aree interessate da ordini di intervento anche a prescindere da una loro eventuale responsabilità – Possibilità

In ragione del carattere indifferibile ed urgente dell'intervento, destinatario di ordinanze contingibili

e urgenti adottate ai sensi dell'art. 50, comma 5, del d.lgs. 267/2000 può essere anche il proprietario dell'area, a prescindere da una sua (eventuale) responsabilità, facendo comunque salva la necessità di individuare in un momento successivo il soggetto effettivamente responsabile della situazione abusiva (Cons. Stato, sez. V, 2.4.2003, n. 1678).

T.A.R. Veneto, sez. III, sentenza 6 luglio 2007, n. 2285

1. Enti locali – Sindaco – Ordinanze contingibili e urgenti – Presupposti – Individuazione

2. Enti locali – Sindaco – Ordinanze contingibili e urgenti – Ordine di provvedimento al prelievo del percolato depositato sul fondo di una discarica di r.s.u. – Illegittimità – Fattispecie

1. Le ordinanze contingibili e urgenti presuppongono l'esistenza – previamente accertata – di un grave ed attuale pericolo o di una situazione di emergenza sanitaria, edilizia o di polizia locale che deve essere immediatamente risolta, ove manchino o siano insufficienti gli strumenti tipici ed ordinari. Il potere di ordinanza, in ogni caso, poiché si avvale di mezzi *extra ordinem*, è, per sua natura, destinato a durare solo il tempo sufficiente a fronteggiare il pericolo e non può essere usato per dare definitiva sistemazione al problema.

2. È illegittima l'ordinanza sindacale che ha ordinato a diversi soggetti di provvedere al prelievo del percolato depositato sul fondo di una discarica di rifiuti solidi urbani, nel caso in cui il provvedimento

si limiti a richiamare le prescrizioni sul livello del percolato (comunque ampiamente superato), senza tuttavia aver svolto alcuna indagine (e neppure semplicemente affermato) che la situazione in atto costituiva un serio pericolo per la salute pubblica, tale da imporre – con lo strumento dell'ordinanza contingibile ed urgente – l'asportazione del percolato stesso. Manca quindi il pericolo attuale e, per contro, esistono mezzi ordinari (la cui adozione non compete al comune, bensì alla provincia, trattandosi di violazioni delle prescrizioni sulla gestione della discarica dopo il suo esaurimento) per fronteggiare la situazione in atto.

T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, sentenza 24 maggio 2007, n. 376

1. Ricorso giurisdizionale – Ordinanza contingibile e urgente di riduzione dell'orario di apertura di un pubblico esercizio – Condominio dove si trova il locale che ospita il pubblico esercizio – Controinteressato – Esclusione

2. Procedimento amministrativo – Ordinanze contingibili e urgenti – Comunicazione di avvio del procedimento – Necessità – Va esclusa

1. Deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso per l'annullamento dell'ordinanza contingibile e urgente di riduzione dell'orario di apertura di un pubblico esercizio, per nullità della notifica al condominio dove si trova il locale che ospita il pubblico esercizio. Invero, il condominio – in quanto tale – non ha un interesse qualificato alla conservazione dell'ordinanza, né sono configurabili controin-

teressati, nel caso di provvedimenti a tutela dell'inquinamento acustico che interessano una pluralità indeterminata di cittadini, mancando il requisito di carattere formale, costituito dalla circostanza che il soggetto possessore dell'interesse qualificato alla conservazione del provvedimento sia espressamente o nominativamente individuato nel provvedimento o comunque agevolmente individuabile in base ad esso.

2. La omessa comunicazione di avvio del procedimento non costituisce causa di illegittimità delle ordinanze contingibili ed urgenti, giacché le particolari esigenze di celerità del procedimento previste dall'articolo 7 della legge n. 241 del 1990 costituiscono uno dei presupposti che legittimano l'adozione di tali provvedimenti.

T.A.R. Abruzzo, L'Aquila, sez. I, sentenza 6 giugno 2007, n. 291

Enti locali – Ordinanze contingibili e urgenti – Ingiunzione di pagamento di una somma di danaro a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria – Illegittimità – Ragioni

È illegittima l'ordinanza contingibile e urgente (nella specie adottata dal sindaco al fine di evitare il pericolo connesso all'eliminazione di parte del muro di recinzione della proprietà del ricorrente, rappresentato dalla tracimazione di detriti portati a valle sulla strada comunale, con conseguente danneggiamento delle opere di consolidamento eseguite dall'amministrazione e necessità di pervenire ad un loro ripristino), nella parte in

cui ingiunge il pagamento di una somma di danaro a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, posto che nei comuni sprovvisti di qualifica dirigenziale gli atti di gestione rientrano nella competenza dei responsabili degli uffici e dei servizi e non del sindaco, trattandosi di atti espressione di potere gestionale.

T.A.R. Puglia, Bari, sez. II, sentenza 11 maggio 2007, n. 1331

Enti locali – Sindaco – Ordinanza contingibile e urgente per fronteggiare la situazione di interruzione del servizio pubblico di trasporto dei soggetti disabili da e per i centri di riabilitazione – Legittimità – Ragioni

È legittima l'ordinanza contingibile e urgente adottata dal sindaco per fronteggiare la situazione di interruzione del servizio pubblico di trasporto dei soggetti disabili da e per i centri di riabilitazione, considerato che la interruzione di tale servizio evidenzia il verificarsi di un evento potenzialmente lesivo per un gruppo di individui che, dalla interruzione del servizio, è esposto alla lesione della propria integrità fisica. Tale situazione è ben assimilabile alla emergenza sanitaria, non rilevando in contrario, la circostanza che tale emergenza non riguardi la totalità dei cittadini ma una parte soltanto della stessa. Il concetto della pubblica incolumità è caratterizzato, infatti, dalla indeterminatezza e non dal numero rilevante delle persone che possono trovarsi in una situazione di pericolo (Cass. pen., sez. I, 18 dicembre 1990). Né una diversa interpretazione, restrittiva

dell'emergenza sanitaria, trova fondamento nella previsione dell'art. 50 t.u. n. 267/2000. Peraltro, l'organizzazione sul territorio del servizio di trasporto dei soggetti portatori di handicap compete alla Asl, residuando in capo al comune l'obbligo di concorrere al finanziamento del servizio. Irrilevante è anche la circostanza che l'ambito territoriale della Asl è più ampio di quello esclusivamente locale e abbraccia altri comuni, in quanto l'autorità comunale è legittimata a fronteggiare situazioni di emergenza anche sovracomunali (cfr. art. 50, comma 6, t.u. *cit.*).

T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, sentenza 11 maggio 2007, n. 4992

1. Enti locali – Sindaco – Ordinanze contingibili e urgenti – *Ex art. 54, comma 2, t.u.e.l.* – Presupposti – Sussistenza – Verifica – Criteri – Individuazione
2. Enti locali – Sindaco – Ordinanze contingibili e urgenti – *Ex art. 54, comma 2, t.u.e.l.* – Presupposti – Gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini – Nozione di incolumità dei cittadini – Significato
3. Enti locali – Sindaco – Ordinanza contingibile e urgente – *Ex art. 54, comma 2, t.u.e.l.* – Illegittimità – Fattispecie

1. In linea generale, il potere sindacale di ordinanza contingibile e urgente, previsto dall'articolo 54 del t.u.e.l. al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini, costituisce un rimedio giuridico straordinario, dagli effetti particolarmente incisivi e penetranti nella sfera riservata di libertà e proprietà dei privati. Il suo esercizio richiede pertanto una

verifica particolarmente rigorosa della sussistenza, nel singolo caso concreto, dei presupposti previsti dalla legge per la sua applicazione, sia sotto il profilo della ricorrenza di situazioni di oggettivo pericolo per la privata e/o la pubblica incolumità, sia sotto il profilo della inevitabilità del ricorso a tale rimedio straordinario sussidiario per l'accertata insufficienza, agli effetti del conseguimento del fine perseguito, dei mezzi giuridici ordinari messi a disposizione dall'ordinamento.

2. In relazione al potere sindacale di ordinanza contingibile e urgente, previsto dall'articolo 54 del t.u.e.l. al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini, se è vero che nella nozione di "incolumità dei cittadini" può includersi anche il caso di minaccia grave e attuale alla incolumità di soggetti privati che si verificano esclusivamente entro ambiti di proprietà privata, senza riflessi diretti sulla pubblica incolumità, vale a dire senza che il pericolo minacci anche aree di pubblico transito e accesso, è altresì vero che, in siffatte, eccezionali evenienze, il pericolo deve presentare una consistenza e una evidenza particolarmente gravi e univoche, tali in definitiva da non consentire neppure la prosecuzione dell'uso o dell'abitazione dello spazio o del volume di pertinenza privata interessato dallo stato di pericolo, sì da giustificare piuttosto lo sgombero, e non il mero ordine di esecuzione dei lavori.

3. È illegittima l'ordinanza con la quale il comune, ai sensi dell'art. 54, comma 2, del d.lgs. 267/2000, ordina ad un privato di provvedere *ad horas* all'analisi dei manufatti "verosimilmente contenenti amian-

to”, insistenti sulla facciata esterna del fabbricato di sua proprietà e, in caso di esito positivo delle analisi, di provvedere alla esecuzione dei lavori necessari allo smaltimento della materia inquinante, qualora il soggetto interessato, a seguito della comunicazione di avvio del procedimento volto all’emissione dell’ordinanza *ex art. 54, comma 2, cit.* abbia fatto pervenire una nota all’amministrazione comunale, con la quale si faceva presente che l’area interessata non risultava essere in suo possesso, bensì detenuta dai proprietari dei fondi confinanti, con i quali era in corso un’annosa vertenza giudiziaria; la vicenda in esame ricade appieno nell’ipotesi di illegittima interferenza dell’amministrazione, con abusivo ricorso all’invasivo strumento sussidiario dell’ordinanza contingibile e urgente, in una lite in corso tra privati, in un’ipotesi sostanzialmente priva dei caratteri di urgenza e indifferibilità di intervento a tutela della pubblica e provata incolumità, atteso che nella fattispecie concreta il pericolo per l’incolumità dei cittadini è circoscritto ad un immobile di proprietà privata e risulta eventualmente causato da fatti di carente o cattiva manutenzione e dalla conseguente lite condominiale sulla responsabilità e sulla spettanza dell’esecuzione dei connessi lavori di ordinaria o di straordinaria manutenzione.

Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 8 maggio 2007, n. 2109

Enti locali – Sindaco – Ordinanze contingibili e urgenti – Imposizione di obblighi di fare a carico dei destinatari – Legittimità – Condizioni – Dimo-

strazione di una situazione di pericolo per la pubblica incolumità a seguito di approfondita istruttoria – Necessità

È illegittima l’ordinanza contingibile e urgente con la quale il sindaco ordina di provvedere alla tempestiva esecuzione di tutti i necessari interventi volti “all’eliminazione dello stato di pericolo”, nel caso in cui l’amministrazione non abbia condotto accertamenti istruttori idonei a comprovare la effettiva sussistenza dei presupposti per l’adottata ordinanza contingibile e urgente, rimanendo non dimostrata la ricorrenza effettiva di pericolo per la pubblica incolumità. Sebbene il potere sindacale di emanare ordinanze contingibili ed urgenti di cui agli art. 50, comma 5, e 54, comma 2, d.lgs. n. 267 del 2000 permetta anche l’imposizione di obblighi di fare a carico dei destinatari, l’esercizio di tale potere non può prescindere dalla sussistenza di una situazione di effettivo e concreto pericolo per l’incolumità pubblica, la quale non sia fronteggiabile con gli ordinari strumenti di amministrazione attiva, debitamente motivata a seguito di approfondita istruttoria.

T.A.R. Umbria, sentenza 16 aprile 2007, n. 314

Enti locali – Ordinanze contingibili e urgenti – *Ex art. 54 d.lgs. 267 del 2000* – Rispetto del principio generale di tipicità dei provvedimenti amministrativi – Necessità

I provvedimenti contingibili ed urgenti disciplinati dall’art. 54,

comma 2, del d.lgs. n. 267 del 2000 – per loro natura atipici ed *extra ordinem* – richiedono una rigorosa motivazione specifica sulla effettiva esistenza dei “gravi pericoli” che minacciano l’incolumità dei cittadini e richiedono altresì il rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico. La rigorosa motivazione specifica deve riferirsi, *ex art. 3* della citata l. 241/1990, ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione in relazione alle risultanze dell’istruttoria. L’obbligo di rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico impone poi di non trascurare, fra gli altri, il principio generale di tipicità dei provvedimenti amministrativi; ciò significa che le ordinanze in questione non possono essere indifferentemente utilizzate come strumenti alternativi ad altri provvedimenti tipici (previsti cioè da altre norme riguardanti altri specifici settori meritevoli di tutela pubblicistica).

T.A.R. Abruzzo, Pescara, sentenza 19 aprile 2007, n. 457

1. Enti locali – Sindaco – Ordinanze contingibili e urgenti – Istruttoria procedimentale – Accertamenti sommari – Sufficienza – Criterio
2. Enti locali – Sindaco – Ordinanze contingibili e urgenti – Ordine di rimozione delle macerie e ricostruzione del muro di contenimento di una strada comunale – Illegittimità – Fattispecie

1. Il sindaco, qualora constati la sussistenza di un’incombente situazione di pericolo per gli utenti

di una strada comunale, ha l'obbligo di disporre, nel più breve tempo possibile, tutte le misure di sicurezza del caso. Inoltre, l'urgenza di provvedere esonera, di norma, l'autorità procedente dallo svolgere accertamenti complessi e laboriosi, considerato che l'effettuazione di una tale indagine sarebbe incompatibile con l'esigenza di pronta adozione dei provvedimenti in questione. Sennonché, deve essere anche puntualizzato, da un lato, che la sommarietà degli accertamenti non può riguardare il quadro giuridico di riferimento, che invece deve essere sempre approfonditamente conosciuto dall'amministrazione anche nei casi che richiedano un immediato intervento, e dall'altro che i tempi brevi imposti dall'esigenza di provvedere non esonerano l'amministrazione dall'attenta considerazione di tutte le circostanze comunque apprese nel corso dell'istruttoria espletata, seppur rapidamente condotta.

2. È illegittima l'ordinanza con la quale il sindaco ordina la rimozione delle macerie e la ricostruzione del muro di contenimento di una strada comunale ai proprietari di un terreno adiacente la strada medesima, a protezione della quale era stato edificato il muro, qualora il sindaco, prima di assumere l'atto impugnato, non abbia effettuato alcuna seria indagine volta ad accertare chi fosse il reale proprietario del muro in questione. Il comune, inoltre, non avrebbe dovuto ignorare le regole sul riparto delle spese necessarie per la riparazione delle opere di sostegno, chiaramente stabilite dall' art. 30

del codice della strada all'epoca vigente (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285) con la conseguenza che, in luogo di porre in via definitiva a carico delle ricorrenti tutte le spese degli interventi ordinati, senza minimamente offrirsi di partecipare ai relativi costi, avrebbe dovuto ritenersi obbligato a sostenere la parte proporzionata all'utilità (pubblica) percepita e di tale condivisione di oneri avrebbe dovuto far menzione nei provvedimenti gravati, anche semplicemente accennando ad una successiva facoltà di regresso del proprietario privato che aveva sopportato il costo degli interventi eseguiti o al futuro conguaglio a carico del comune rispetto a quanto anticipato dal proprietario medesimo.

Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 5 aprile 2007, n. 1551

Enti locali – Art. 54 d.lgs. 267/2000 – Ordinanza contingibile e urgente – Atto di diffida e messa in mora per l'avvio del procedimento finalizzato alla revoca dell'ordinanza – Obbligo del comune e, per quanto di competenza, del ministero dell'interno di pronunciarsi – Sussiste

Sussiste l'obbligo in via primaria del comune e, per quanto di rispettiva competenza, del Ministero dell'interno, di pronunciarsi sull'atto di diffida e messa in mora, notificato alle autorità predefinite, inteso ad ottenere l'avvio del procedimento finalizzato alla revoca di ordinanza contingibile ed urgente del sindaco del comune diretta allo sgombero di una villa

unifamiliare, in situazione di pericolo per la pubblica incolumità per il possibile distacco di masso roccioso in posizione soprastante, che trae il suo presupposto giustificativo nel previgente art. 153 del t.u. 4.2.1915, n. 148, ora art. 54 del t.u. 18.8.2000, n. 267. Proprio la disposizione da ultimo menzionata, dopo avere confermato il potere di ordinanza del sindaco a prevenzione di gravi pericoli che minaccino l'incolumità dei cittadini, demanda al prefetto la possibilità di nominare un commissario *ad acta* per l'adempimento in via sostitutiva, in caso di inerzia, dei compiti assegnati dal sindaco nella qualità di ufficiale del Governo (art. 54, comma ottavo, del t.u. 267/2000). L'intervento commissariale può, quindi, essere esercitato, oltre che in via positiva, anche ai fini dell'adozione di ogni *contrarius actus* rispetto a provvedimenti necessitati ed urgenti emessi dal sindaco quale ufficiale di Governo, collocandosi la statuizione in via di autotutela nella medesima sfera di attribuzioni di cui dispone il prefetto ai sensi dell'art. 54, comma 8, del t.u. 267/2000.

T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, sentenza 21 marzo 2007, n. 2618

Enti locali – Sindaco – Artt. 50 e 54 d.lgs. 267/2000 – Ordinanze contingibili e urgenti – Immediata occupazione di un locale di privati per concederlo in uso al titolare di una farmacia che ha subito uno sfratto – Illegittimità – Ragioni

È illegittima l'ordinanza con cui il

sindaco, ai sensi degli artt. 50 e 54 del d.lgs. n. 267 del 2000, ha disposto l'immediata occupazione di un locale di privati per concederlo in uso al titolare di una farmacia che ha subito uno sfratto, qualora quest'ultimo risalga a molti mesi prima dell'emissione del provvedimento, con la conseguenza che, sotto questo profilo, la circostanza in esame non possiede quei requisiti di contingibilità ed urgenza che legittimano l'esercizio del potere eccezionale nell'ambito del quale è stata emessa l'ordinanza. Deve rilevarsi, inoltre, che non sussiste nella fattispecie il pericolo per la salute pubblica, costituente ulteriore presupposto per l'emissione dell'ordinanza prevista dall'art. 54 del d.lgs. n. 267 del 2000, in quanto la continuità nell'erogazione al pubblico del servizio farmaceutico è garantita dalla presenza nel comune di altra farmacia. Il provvedimento si presenta altresì illegittimo in quanto non prevede un termine finale di efficacia il che stride con l'asserita contingibilità della situazione legittimante la sua adozione e la necessaria provvisorietà che deve caratterizzare le ordinanze di necessità specie quando prevedono la requisizione in uso di proprietà di privati (Cons. Stato, sez. IV, n. 3823/2002; T.A.R. Lazio, Roma, n. 430/1985).

T.A.R. Veneto, sez. III, sentenza 6 marzo 2007, n. 637

Enti locali – Ordinanze contingibili e urgenti – Art. 54, comma 3, d.lgs. n. 267 del 2000 – Modifica degli orari

dei pubblici esercizi per particolari necessità dell'utenza – Fattispecie

Pur se è vero che nella materia della limitazione degli orari dei pubblici esercizi (in particolare per ragioni di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, o comunque di interesse pubblico, come previsto dall'art. 5 della l.r. n. 40 del 1994) l'ente può emettere anche provvedimenti contingibili ed urgenti, ciò in tanto può avvenire in quanto emergano o si aggravino – improvvisamente - situazioni di rilevante disagio dei residenti per fronteggiare le quali il comune non dispone - nell'immediato – di altri strumenti, diversi dalla riduzione dell'orario di apertura. Ne consegue la illegittimità dell'ordinanza che dispone l'anticipazione dell'orario di chiusura di un pubblico esercizio a causa di "inconvenienti" riscontrati dalla polizia municipale, quando la situazione sia in atto da molto tempo ed il comune abbia parimenti atteso un lungo periodo prima di attivarsi e di effettuare i necessari controlli, non sussistendo né le "circostanze straordinarie" per "particolari necessità dell'utenza", previste dall'art. 54 del d.lgs. 267/2000, per la modifica degli orari dei pubblici esercizi, né, a maggior ragione, le "emergenze sanitarie o di igiene pubblica" richieste dall'art. 50. A ciò consegue che mancano parimenti le "particolari esigenze di celerità" che consentono di omettere la previa comunicazione di avvio del procedimento (necessaria in tutti i casi – come quello all'esame – in cui si pongano limiti ad attività in precedenza autorizzate).

T.A.R. Veneto, sez. I, sentenza 28 febbraio 2007, n. 576

Enti locali – Sindaco – Ordinanze contingibili e urgenti – Ordine di esecuzione di opere urgenti di manutenzione di una strada ed apposizione in loco di adeguata segnaletica dei guasti e delle insidie presenti – Illegittimità – Fattispecie

È illegittima l'ordinanza contingibile e urgente con la quale il sindaco ha ordinato l'esecuzione di opere urgenti di manutenzione di una strada e l'apposizione *in loco* di adeguata segnaletica dei guasti e delle insidie presenti, qualora il provvedimento risulti giustificato, in punto di fatto, unicamente con le risultanze della relazione di sopralluogo nella quale si rilevavano carenze della strada, sia in punto di mancanza di segnaletica, sia con riguardo al cattivo stato manutentivo – dal che si trae la conseguenza di "dovere intervenire prontamente a tutela della pubblica utilità". Ed invero, sembra evidente che non ricorreva, nella fattispecie, l'imminenza di un pericolo che, invece, esisteva da tempo. Logica e principio di buona amministrazione avrebbero voluto che, constatata la situazione, prontamente si fosse interdetto il traffico, nel contempo avviando l'intervento di riparazione dello stato dissestato della strada, con riserva di appurare, poi, come e tra quali soggetti ripartire il costo delle riparazioni medesime. Insomma, si poteva intervenire, a tutela della pubblica incolumità, con gli strumenti ordinari che l'ordinamento prevede, per di più evitando di porre a carico esclusiva-

mente del ricorrente un costo che, invece, postulava quanto meno dei chiarimenti al fine di individuare i soggetti tenuti a sopportarlo.

T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, sentenza 14 febbraio 2007, n. 1352

1. Enti locali – Sindaco – Ordinanze contingibili e urgenti – Presupposti – Necessità e urgenza – Interpretazione – Acquisizione di mezzi istruttori – Necessità

2. Enti locali – Sindaco – Ordinanze contingibili e urgenti – Riduzione della potenza dei trasmettitori radiotelevisivi esistenti nel territorio comunale con fissazione del limite massimo a 1,5 kw – Illegittimità – Fattispecie

1. I presupposti delle ordinanze contingibili e urgenti sono da rinvenire, da un lato, nella necessità, intesa come situazione di fatto, che rende indispensabile derogare agli ordinari mezzi offerti dalla legislazione, tenuto conto delle presumibili serie probabilità di pericolo nei confronti dello specifico interesse pubblico da salvaguardare e, dall'altro, nell'urgenza, consistente nella materiale impossibilità di differire l'intervento ad altra data, in relazione alla ragionevole previsione di danno a breve distanza di tempo (*ex plurimis* Cons. Stato, sez. V, 23.8.2000, n. 4568). In presenza dei riferiti presupposti, alle predette ordinanze, che si atteggiavano quale rimedio *extra ordinem* dell'ordinamento, è estranea, per loro stessa natura, l'effettuazione di indagini particolarmente complesse. Ciò posto, deve, però, essere osservato che

la peculiare natura delle ordinanze in questione non si traduce in una esenzione del processo di formazione della volontà amministrativa dagli oneri conoscitivi e delimitativi dei presupposti di fatto e di diritto nella quale l'atto è destinato ad operare. Anzi, la straordinarietà dell'esercizio del potere, se permette che l'acclamazione della situazione presupposta possa prescindere dalla necessità di massimizzare l'acquisizione degli elementi istruttori, al fine di effettuare quei confronti propri del procedimento ordinario, rende, al contempo, più stringente la verifica di quelli acquisiti in primo esame, i quali vanno rigorosamente valutati, al fine di individuare e l'emergenzialità della situazione presupposta e la efficacia, congruità e adeguatezza delle misure utili a fronteggiarla.

2. È illegittima l'ordinanza contingibile e urgente con la quale il sindaco, a tutela della salute e della incolumità della popolazione locale, dispone la riduzione della potenza dei trasmettitori radiotelevisivi esistenti nel territorio comunale, fissando il limite massimo a 1,5 kw, nel caso in cui la relazione peritale, che il provvedimento impugnato pone ad esclusivo fondamento dell'intervento, dopo aver dato atto dei tipi di rischio che in via astratta i campi magnetici potrebbero provocare, afferma che la concreta pericolosità deriva dai campi magnetici irradiati dai trasmettitori radiofonici in FM e non da quelli televisivi in UHF, con la conseguenza che il provvedimento risulta, al contempo, privo di presupposto e di motivazione in relazione agli impianti televisivi.

T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, sentenza 15 gennaio 2007, n. 276

Enti locali – Competenze degli organi – Ordinanze contingibili e urgenti – Adozione – Rientra fra i compiti specifici del sindaco quale ufficiale di governo – Ordinanza a tutela della pubblica incolumità adottata dal dirigente – Illegittimità

L'art. 38, comma 2, l. 8 giugno 1990 n. 142 (al pari del vigente art. 54, comma 2, del d.lgs. 267/2000), demandando esclusivamente al sindaco il potere *extra ordinem* di emanare i provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanità e igiene, edilizia e polizia locale, individua una prerogativa tipica del sindaco, quale Ufficiale di Governo, non delegabile ad altri (cfr. ad es. T.A.R. Abruzzo, L'Aquila, 3.10.2003, n. 835, T.A.R. Campania, Napoli, sez. 3.5.2006 n. 3905, Cons. Stato, sez. IV, 24.3.2006, n. 1537). Ne consegue l'illegittimità dell'ordinanza con la quale il dirigente del settore dell'area tecnica ordina di adottare con estrema urgenza i necessari provvedimenti per l'eliminazione della situazione di pericolo per la pubblica e privata incolumità derivante dallo scorrimento disordinato di acque meteoriche le quali, portando a valle materiali litoidi, possono procurare crolli di strutture private che potrebbero sia danneggiare i privati stessi sia invadere la sottostante strada comunale. L'adozione di siffatte ordinanze rientra, anche nel sistema vigente fra i compiti specifici del sindaco, quale Ufficiale di Governo e non già negli ordinari poteri di gestione spettanti ai dirigenti degli enti locali.